

Publicato in Gazzetta ufficiale il dlgs n. 13/2024 sul nuovo accertamento

DS6901

DS6901

Concordato, parte la fase due

Provvedimento Entrate sul set dei dati da considerare

DI GIULIANO MANDOLESI

Concordato preventivo biennale alla fase due: ieri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, n. 43 il decreto legislativo 13/2024 sulle modifiche all'accertamento e concordato preventivo biennale. Le novità del decreto entrano in vigore oggi con la precisazione che quelle sul concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Mentre per le novità legate all'articolo 1 che riforma l'accertamento con le misure sul contraddittorio preventivo si darà piena attuazione per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Per il concordato preventivo biennale ora la palla passa all'Agenzia delle entrate che si dovrà occupare principalmente della parte applicativa definendo con apposito provvedimento il pacchetto di dati ed i parametri necessari per la formulazione della proposta di reddito.

Chiamato ad un doppio intervento anche il Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà da un lato approvare con decreto la metodologia stabilita dall'Agenzia delle entrate per la quantificazione e la formulazione della proposta di reddito ai contribuenti, dall'altro individuare sempre con specifico decreto quali saranno le "circostanze eccezionali" tali da far scattare la disapplicazione del patto col fisco qualora il contribuente/aderente abbia una contrazione del reddito superiore al 50% rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

All'articolo 9 del dlgs. 13/2024 è stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità ed i dati da comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria per permettergli di formulare una proposta di reddito.

Come anticipato ieri da *ItaliaOggi*, Sogei sta supportando l'Agenzia delle Entrate nella definizione e nello sviluppo della metodologia necessaria per il calcolo della proposta, effettuabile in autonomia dal contribuente con l'applicazione "il tuo ISA" (a partire dal prossimo 15 giugno) che sarà arricchita di ulteriori dati reddituali necessari permettere di definire il reddito biennale.

Come è intuibile quindi il reddito proposto di fonderà sostanzialmente sul pacchetto informativo dei dati già richiesti per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) più ulteriori altri dati attualmente non noti ed in corso di definizione.

Oltre alla parte meramente applicativa l'agenzia delle entrate sicuramente si esprimerà con apposita circolare interpretativa sulla disposizione per affrontare alcuni aspetti ancora da chiarire come, ad esempio, la circoscrizione del requisito di accesso della mancanza di debiti tributari e previdenziali sopra i 5.000 euro e gli effetti prodotti della decadenza (anche nei casi in cui il reddito del contribuente sia inferiore a quello "patteggiato").

Due decreti per il Mef. Come anticipato, la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque

nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

All'ultimo periodo dell'articolo 9 che disciplina questo aspetto del concordato, viene specificato che l'ultima parola sulla metodologia studiata dall'agenzia delle entrate spetterà al Ministro dell'economia e delle finanze che sentito il Garante per la protezione dei dati personali sarà chiamato ad approvarla con specifico decreto.

Altro specifico decreto targato Mef sarà inoltre necessario per individuare e stabilire quali saranno le "circostanze eccezionali" richieste all'articolo 19 del decreto per far disapplicare il concordato preventivo qualora il contribuente/aderente abbia un minor reddito effettivo (o minori valori della produzione netta) eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato.

Qualora si realizzi tale condizione, e si rientri in una delle possibili casistiche che saranno individuate dal Mef, il concordato preventivo biennale cesserà di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui la differenza si realizza. ■

